



AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

Via Berlino, 10 - 38121 Trento (TN) – Tel. 0461.212611 – Fax 0461.234976

e-mail: [ufficio.gare.contratti@autobrennero.it](mailto:ufficio.gare.contratti@autobrennero.it)

**Servizio di manutenzione degli impianti SOS e degli impianti di telecomunicazione minori presenti lungo l'infrastruttura autostradale da Brennero a Modena, per un periodo di 36 mesi**

CIG B360FA794C

## DISCIPLINARE DI GARA

procedura aperta con svolgimento in modalità telematica

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
(p.i. Giorgio Vivaldi)

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE  
(ing. Carlo Costa)

Trento, ottobre 2024

## SOMMARIO

|  |    |
|--|----|
| PREMESSE .....   | 3  |
| DEFINIZIONI.....   | 4  |
| 1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI .....                           | 4  |
| 2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO .....  | 5  |
| 3. REVISIONE PREZZI .....  | 6  |
| 4. RINNOVI E OPZIONI.....  | 7  |
| 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....  | 7  |
| 6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE.....   | 8  |
| 7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....                                  | 9  |
| 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE .....  | 10 |
| 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....                                 | 10 |
| 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....                                | 10 |
| 8. AVVALIMENTO .....   | 12 |
| 9. SUBAPPALTO .....  | 13 |
| 10. CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....  | 13 |
| 11. GARANZIA PROVVISORIA.....  | 13 |
| 12. SOPRALLUOGO .....  | 15 |
| 13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....                                   | 16 |
| 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA..... | 16 |
| 15. PIATTAFORMA TELEMATICA.....  | 17 |
| 16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....  | 20 |
| 17. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....  | 25 |
| 18. OFFERTA TECNICA .....  | 26 |
| 19. OFFERTA ECONOMICA.....   | 27 |
| 20. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....  | 28 |
| 21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....   | 29 |
| 22. OFFERTE INAMMISSIBILI .....  | 29 |
| 23. OFFERTE NON CONVENIENTI O NON IDONEE .....   | 30 |
| 24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....  | 30 |
| 25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....   | 31 |
| 26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....                          | 32 |
| 27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....                   | 34 |
| 28. CODICE DI COMPORTAMENTO.....   | 34 |
| 29. ACCESSO AGLI ATTI .....  | 35 |
| 30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....   | 35 |
| 31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016) .....                         | 35 |

## PREMESSE

Il presente disciplinare stabilisce le regole di gara relative all'appalto del servizio di manutenzione degli impianti SOS e degli impianti di telecomunicazione minori presenti lungo l'infrastruttura autostradale da Brennero a Modena, per un periodo di 36 mesi, come stabilito con delibera n. 2 di data 28 giugno 2024 del Comitato esecutivo.

La presente procedura costituisce appalto di natura privata, le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati saranno applicate solo qualora espressamente richiamate nel bando, nel presente disciplinare, e nei documenti di progetto.

Infatti, come affermato dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 3345/2016 e n. 3446/2017, Autostrada del Brennero S.p.A. non ha le caratteristiche dell'Organismo di diritto pubblico e, tenuto conto che non ricade in alcune delle altre categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), dell'allegato I.1 al D.Lgs. n. 36 del 2023, e preso atto di quanto sancito dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, articolo 11, comma 5, lettera c), la medesima Autostrada del Brennero S.p.A. è tenuta all'applicazione della disciplina comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici esclusivamente con riguardo agli appalti e concessioni di lavori e non anche a quelli di servizi e forniture.

L'affidamento avverrà con procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 36 del 2023 e aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 36 del 2023.

La procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica descritta all'articolo rubricato: "piattaforma telematica", accessibile all'indirizzo <https://autobrennero.acquistitelematici.it>.

La durata del procedimento è stimata in 9 mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36 del 2023.

Il luogo di svolgimento della prestazione è la tratta autostradale A22 [codice NUTS ITH].

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36 del 2023, è p.i. Giorgio Vivaldi.

CPV 64220000-4 Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati

## DEFINIZIONI

Nel presente disciplinare di gara:

- 1) la procedura aperta viene denominata “gara”;
- 2) il presente disciplinare di gara viene denominato “disciplinare”;
- 3) la piattaforma telematica utilizzata dalla Società ai fini della presente gara viene denominata “piattaforma telematica”;
- 4) gli operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione alla gara vengono denominati “operatore/i economico/i”;
- 5) gli operatori economici concorrenti vengono denominati “concorrente/i”;
- 6) l'operatore economico aggiudicatario viene denominato “aggiudicatario” o “appaltatore”;
- 7) il fascicolo virtuale dell'operatore economico viene denominato “FVOE 2.0”;
- 8) Autostrada del Brennero S.p.A. viene denominata “Società”;
- 9) l'Autorità Nazionale Anticorruzione viene denominata “ANAC”;
- 10) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici”, comprensivo di relativi allegati, viene denominato “Codice”;
- 11) il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 viene denominato “Codice della Strada”;
- 12) il Capitolato speciale viene denominato “Capitolato”;
- 13) il Centro servizi per la Sicurezza Autostradale viene denominato “C.S.A.”;
- 14) secondo il disposto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), dell'allegato I.1 al Codice, e della ivi richiamata Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, sono considerate:
  - medie imprese quelle che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
  - piccole imprese quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
  - micro imprese quelle che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

## 1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

### 1.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara, scaricabile gratuitamente dalla piattaforma telematica accessibile all'indirizzo internet <https://autobrennero.acquistitelematici.it>, comprende:

- a) bando;
- b) disciplinare;
- c) documento di gara unico europeo elettronico (eDGUE);
- d) dichiarazione generale;
- e) criteri e sub-criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi;
- f) modulo offerta tecnica (criteri e sub-criteri quantitativi);
- g) modulo offerta economica;

- h) informativa sul trattamento dei dati personali;
- i) progetto, comprensivo dei seguenti documenti: relazione tecnica illustrativa; informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione e di emergenza; capitolato speciale; elenco prezzi unitari; elenco prezzi unitari della sicurezza; computo metrico estimativo; computo metrico estimativo dei costi della sicurezza; prospetto economico degli oneri complessivi necessari; schema di contratto; disegni.

## 1.2 COMUNICAZIONI

**I concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, il proprio indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, che sarà utilizzato da parte della Società per tutte le comunicazioni ufficiali inerenti la gara.**

Salvo lo scambio di documentazione gestito tramite piattaforma telematica e quanto previsto nell'articolo rubricato: "soccorso istruttorio", **tutte le comunicazioni dei concorrenti nei confronti della Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate solamente se rese all'indirizzo PEC a22@pec.autobrennero.it**

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Società; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 67, comma 4, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 1.3 CHIARIMENTI

**Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari relativi alla presente procedura devono essere poste (esclusivamente in lingua italiana) tramite piattaforma telematica entro e non oltre il giorno 13 novembre 2024.**

**Successivamente a tale termine la Società si riserva di non rispondere.**

**Il concorrente potrà trovare riscontro ai quesiti posti nell'apposita sezione "CHIARIMENTI" presente sulla piattaforma medesima.**

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

### 2.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti SOS e degli impianti di telecomunicazione minori presenti lungo l'infrastruttura autostradale da Brennero a Modena, per un periodo di 36 mesi.

Il CPV è 64220000-4 Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati.

Al fine di garantire l'uniformità delle prestazioni, l'appalto è costituito da un unico lotto.

## 2.2 IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base di gara è di euro 1.634.466,63, di cui euro 932.902,00 per prestazioni diverse dalla manodopera, euro 645.498,00 per costi della manodopera ed euro 56.066,63 per costi della sicurezza, così come riassunto nel seguente prospetto:

|   |                                      |                   |
|---|--------------------------------------|-------------------|
| A | prestazioni diverse dalla manodopera | euro 932.902,00   |
| B | costi della manodopera               | euro 645.498,00   |
| C | totale prestazioni (A+B)             | euro 1.578.400,00 |
| D | costi della sicurezza                | euro 56.066,63    |
| E | IMPORTO COMPLESSIVO (C+D)            | euro 1.634.466,63 |

I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, fatta salva la possibilità per il concorrente – ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice - di indicare un importo diverso, anche inferiore, dimostrando che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da altri fattori che non comportano penalizzazioni per la manodopera. La Società si riserva a tal fine di chiedere al concorrente ogni elemento utile a tale dimostrazione, per tutte o per singole voci di elenco, nell'ambito o al di fuori dell'eventuale sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110 dello stesso Codice.

**Il contratto collettivo nazionale di riferimento è quello dei Metalmeccanici.**

L'appalto è finanziato con risorse proprie della Società.

L'importo contrattuale potrà in ogni caso variare, in aumento o in diminuzione, in ragione di eventuali varianti introdotte dalla Società entro i limiti consentiti dall'articolo 120 del Codice.

**Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA.**

L'IVA, nei casi previsti dalla Legge, verrà versata dalla Società direttamente all'Erario secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti (*split payment*).

## 2.3 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in 36 (mesi), a decorrere dalla data riportata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto (previsto indicativamente per il giorno 15 febbraio 2025, salvo maggiore o minor termine necessario per la conclusione delle operazioni di gara e di aggiudicazione).

## 3. REVISIONE PREZZI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 comma 1, del Codice, a decorrere dal secondo anno contrattuale si potrà procedere alla revisione dei prezzi nel rispetto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale. L'adeguamento è richiedibile una sola volta l'anno e opera nella misura dell'80% della variazione stessa, sulla base dell'indice ISTAT-FOI.

#### 4. RINNOVI E OPZIONI

Al termine del triennio contrattuale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 76, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la Società si riserva comunque la facoltà di rinnovare il servizio in oggetto per un massimo di ulteriori 3 anni, mediante procedura negoziata con l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale.

La Società si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La Società si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Tenuto conto delle opzioni sopra elencate, il valore globale potenziale stimato dell'appalto è pari a euro 3.777.433,99 al netto di IVA così determinato:

|  |      |              |
|--|------|--------------|
| Importo complessivo d'appalto (articolo 2, punto 2.2)                  | euro | 1.634.466,63 |
| importo per l'eventuale ripetizione del servizio                       | euro | 1.634.466,63 |
| importo per l'eventuale opzione di proroga                             | euro | 181.607,40   |
| Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento | euro | 326.893,32   |
| Valore globale potenziale stimato                                      | euro | 3.777.433,99 |

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Codice, il concorrente indica in sede di offerta le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale; tale esclusione non si

applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara; l'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice (insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice).

La Società verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo ove possibile al FVOE 2.0.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.



In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, a eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'eDGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente; l'adozione delle misure è comunicata alla Società.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla Società.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Società ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

La Società verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale ove possibile accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) e, per quanto ivi non reperibile, mediante richiesta diretta all'operatore economico sottoposto a verifica.

## 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro delle Imprese ovvero nell'Albo delle Imprese Artigiane, tenuti presso la **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura**.

In sede di presentazione dell'offerta è richiesta a tutti i partecipanti la dichiarazione del possesso del requisito.

Ai fini dell'aggiudicazione si procede alla comprova del requisito dichiarato dal concorrente primo in graduatoria come di seguito indicato: l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Società tramite il FVOE 2.0; gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**Fatturato globale medio annuo**, realizzato negli esercizi 2021, 2022 e 2023, non inferiore a **euro 1.000.000,00 (unmilione/00)** IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di garantire che l'Appaltatore possieda una solidità economica e finanziaria adeguata a sostenere la commessa oggetto del presente appalto.

In sede di presentazione dell'offerta è richiesta a tutti i partecipanti la dichiarazione del possesso del requisito.

Ai fini dell'aggiudicazione il concorrente primo in graduatoria è tenuto alla comprova del requisito dichiarato presentando alla Società:

- per le società di capitali copia dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone presentando copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**Regolare esecuzione**, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di servizi o lavori analoghi a quelli oggetto di gara (manutenzione di impianti di telecomunicazione) per un importo complessivo non inferiore a **euro 1.000.000,00 (unmilione/00)** IVA esclusa.

In sede di presentazione dell'offerta è richiesta a tutti i partecipanti la dichiarazione del possesso del requisito.

Ai fini dell'aggiudicazione il concorrente primo in graduatoria è tenuto alla comprova dei requisiti dichiarati presentando alla Società certificati rilasciati da amministrazioni/enti/committenti pubblici o privati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, oppure copia di contratti corredati di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. La Società si riserva in ogni caso la facoltà di acquisire presso il committente indicato ogni

informazione o documento utile alla verifica di quanto dichiarato dal concorrente.

#### **7.4 ALTRI REQUISITI**

Impegno, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Codice, a garantire:

- a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In sede di presentazione dell'offerta è richiesta a tutti i partecipanti la dichiarazione dell'impegno a garantire quanto sopra riportato.

Ai fini dell'aggiudicazione il concorrente primo in graduatoria è tenuto a fornire una sintetica descrizione delle modalità con le quali intende adempiere all'impegno assunto, ferma restando la facoltà della Società di verificare l'attendibilità dell'impegno con qualsiasi adeguato mezzo.

#### **7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1 e gli altri requisiti di cui al punto 7.4 devono essere posseduti da ognuno degli operatori economici facenti parte del RTI/consorzio/gruppo concorrente e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto 7.2 nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

#### **7.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

##### **Requisiti di idoneità professionale e altri requisiti**

I Requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1 e gli altri requisiti di cui al punto 7.4 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

##### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti

propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **8. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta, ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 6 e dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 7.1 e 7.4.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente gara tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio eDGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Società, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce, per ciascuna ausiliaria, i seguenti documenti, sottoscritti digitalmente dal concorrente e dall'impresa ausiliaria:

- la dichiarazione di avvalimento, contenuta nella dichiarazione generale;
- il contratto di avvalimento;

- l'eDGUE dell'impresa ausiliaria contenente le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento deve essere inserito:

- fra la documentazione amministrativa in caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
- fra l'offerta tecnica in caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Società. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Società procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci giorni), pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **9. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti e in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Società dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **10. CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al all'articolo rubricato "oggetto, importo e durata dell'appalto", oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

## **11. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria pari a euro 32.689,33**

(corrispondente al 2% dell'importo a base di gara), come definita dall'articolo 106, comma 1, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul conto intestato ad Autostrada del Brennero S.p.A. presso Banca Intesa: codice IBAN: IT 79 F 03069 01856 100000004308 - CAUSALE: "garanzia provvisoria Bando 23/2024 – ..... [indicare la denominazione del concorrente].

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando in sede di gara il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Società);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme al vigente schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
- d) avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Società per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni o dei marchi elencati all'allegato II.13 al codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella dichiarazione generale il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

## **12. SOPRALLUOGO**

Non è previsto il sopralluogo.

### 13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 e come da relative istruzioni disponibili sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante la ricevuta del contributo stesso presentata dal concorrente oppure mediante FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

### 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il concorrente dovrà inserire la propria **offerta** sulla **piattaforma telematica** entro il giorno **18 novembre 2024** alle ore **12:00**, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica con le modalità indicate all'articolo rubricato "piattaforma telematica".

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Per i concorrenti non aventi sede legale in Italia le dichiarazioni sostitutive possono essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L' "**offerta**" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Società considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.



Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto ricevimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Società entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

L'offerta tecnica, l'offerta economica, l'eDGUE, la dichiarazione generale, la dichiarazione referente per la gara nonché eventuale altra documentazione amministrativa o altre dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 devono essere **FIRMATI DIGITALMENTE** dal rappresentante legale dell'operatore economico o suo procuratore (se i documenti sono firmati da un procuratore e dalla visura camerale del concorrente non risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore il concorrente allega copia conforme all'originale della procura).

## 15. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 15.1. IDENTIFICAZIONE DEL CONCORRENTE E CARICAMENTO DELL'OFFERTA

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma telematica.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, il concorrente dovrà confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del termine previsto per la presentazione dell'offerta. A seguito dell'avvenuta conferma da parte del concorrente, il sistema invierà una ricevuta a mezzo posta elettronica certificata contenente l'elenco dei documenti inseriti dal concorrente. Tale ricevuta costituisce notifica del corretto ricevimento dell'offerta.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal sistema telematico, come risultante dai log del medesimo. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato previsto per la presentazione della medesima. Tale nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il sistema provvederà automaticamente all'annullamento della medesima (stato "sostituita") e alla sostituzione con la nuova offerta.

## **15.2. UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA**

L'utilizzo della Piattaforma telematica comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma telematica avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Società non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma telematica;
- utilizzo della Piattaforma telematica da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Termini e Condizioni di utilizzo della Piattaforma e-procurement*" presente sulla medesima Piattaforma telematica.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma telematica o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Società può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma telematica e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Società si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma telematica sono registrate e

attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma telematica è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### **15.3. DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato "*Termini e Condizioni di utilizzo della Piattaforma e-procurement*" presente sulla medesima Piattaforma telematica.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre di adeguati mezzi informatici hardware e software, ivi includendo un dispositivo di firma digitale certificata, marche temporali, un indirizzo di posta elettronica certificata e il collegamento alla rete internet, nonché un browser a scelta tra quelli supportati dalla Piattaforma telematica ivi indicati.
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **15.4 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

La piattaforma telematica presenta, nella sezione **GUIDE della Piattaforma telematica all'indirizzo internet <https://autobrennero.acquistitelematici.it/manuali>**, le istruzioni necessarie per la corretta presentazione dell'offerta.

I concorrenti esonerano Società e il gestore del sistema telematico da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La Società si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

## 16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **documentazione amministrativa** è composta da:

- 1) eDGUE;
- 2) dichiarazione generale;
- 3) garanzia provvisoria;
- 4) certificazioni per eventuale riduzione garanzia;
- 5) ricevuta del contributo a favore ANAC;
- 6) eventuale procura;
- 7) eventuale documentazione e/o dichiarazioni integrative anche in relazione alle diverse situazioni soggettive del concorrente (ad esempio soggetti associati, avvalimento,...).

### 16.1 eDGUE

Il concorrente compila e sottoscrive l'eDGUE.

**L'eDGUE va compilato e caricato utilizzando esclusivamente la piattaforma “Acquisti Telematici”.**

Per compilare l'eDGUE l'operatore economico deve accedere alla propria area riservata della citata piattaforma (se non già in possesso di un proprio profilo, deve registrarsi), selezionare l'area “CRUSCOTTO” (disponibile dal menu presente sulla sinistra della schermata) e selezionare il pulsante “COMPILA EDGUE RESPONSE”. In quest'area è possibile caricare l'eDGUE della gara e procedere alla sua compilazione.

Per eventuali ulteriori informazioni può essere consultato il Manuale “Guida all'eDGUE Response”, disponibile nell'area “Manuali-Guide” dell'operatore economico, accessibile dopo la registrazione in piattaforma all'indirizzo [https://autobrennero.acquistitelematici.it/register\\_2](https://autobrennero.acquistitelematici.it/register_2)

Si pone in evidenza il fatto che il predetto eDGUE, predisposto in base alle specifiche tecniche volute da AgID e non modificabile sul punto, nella sezione relativa alla conferma del possesso dei requisiti di ordine generale titolata **“Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”** (False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)), chiede se ***“L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha ommesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione”***: l'assenza di tale causa di esclusione va indicata rispondendo **Sì**, e in tal caso – contariamente a quanto immodificabilmente indicato nel modulo eDGUE – non è necessario fornire ulteriori informazioni dettagliate.

Dovrà essere caricato, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, un eDGUE per ognuno degli operatori economici raggruppati o consorziati o ausiliari, oltre che per il consorzio in caso di consorzio stabile.

## **16.2 DICHIARAZIONE GENERALE E ALTRE DICHIARAZIONI**

**Nella dichiarazione generale o in altre separate dichiarazioni, a integrazione e/o chiarimento delle informazioni e delle dichiarazioni rese mediante eDGUE, il concorrente dichiara:**

- i riferimenti del dichiarante (luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica);
- i riferimenti del concorrente singolo o associato (ragione sociale/denominazione, sede legale, codice fiscale, Partita Iva, indirizzo PEC, codice destinatario SDI);
- il nominativo di un referente e relativo recapito ai fini delle comunicazioni di gara (ivi inclusa la possibilità del soccorso istruttorio, anche in corso di seduta di gara);
- la classificazione (grande, media, piccola o micro impresa) dell'operatore economico dichiarante e forma (singola o associata) con la quale lo stesso partecipa alla gara (impresa singola, RTI, consorzio, operatore economico ausiliario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, altro);
- le modalità di partecipazione alla gara (operatore economico singolo, raggruppamento temporaneo, consorzio, altro);
- l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, anche a seguito di misure di *self cleaning* tempestivamente attuate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice, come descritte e dimostrate da idonea documentazione riportante la/le potenziale/i causa/e di esclusione e le relative misure adottate per dimostrare l'affidabilità dell'operatore economico;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, incluso l'amministratore di fatto, eventualmente non riportati nella visura camerale del concorrente oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di ordine speciale previsti dal presente disciplinare per la partecipazione alla gara e l'eventuale avvalimento;
- di impegnarsi a garantire, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del Codice:
  - a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  - b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
  - c) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta) OPPURE che, pur partecipando in più di una forma, la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, come dimostrato da allegata documentazione;

- [per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] di impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Società la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolta la prestazione;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla determinazione della propria offerta;
- di aver preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. n. 231 del 2001” e del “Codice Etico e di Comportamento” della Società, consultabili sul sito internet all'indirizzo [www.autobrennero.it](http://www.autobrennero.it), che si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile;
- di aver preso visione e di accettare il documento denominato “trattamento dati personali”.

Dovrà essere presentata, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, una dichiarazione generale per ognuno degli operatori economici raggruppati o consorziati o ausiliari, oltre che per il consorzio in caso di consorzio stabile.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo dell'articolo 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate

dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Società la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La dichiarazione generale ed eventuali altre dichiarazioni sono sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

### **16.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **16.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

In caso di avvalimento il concorrente produce la documentazione indicata nell'articolo rubricato "Avvalimento".

#### **16.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

In caso di soggetti associati deve inoltre essere presentata la documentazione di seguito indicata.

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti ovvero della percentuale non divisibile della prestazione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti ovvero della percentuale non divisibile della prestazione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti ovvero la percentuale non divisibile della prestazione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti ovvero della percentuale non divisibile della prestazione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;



- dichiarazione delle parti ovvero della percentuale non divisibile della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, e partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:**

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti ovvero della percentuale non divisibile della prestazione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti ovvero la percentuale non divisibile della prestazione, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Si invita a prestare attenzione a quanto riportato nell'articolo rubricato "ACCESSO AGLI ATTI" in riferimento alla modalità di accesso agli atti, segreti tecnici o commerciali esclusi dal diritto di accesso, dati personali e/o ritenuti sensibili.**

## **17. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso

istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

**Ai fini del soccorso istruttorio la Società segnalerà il fatto al referente indicato dal concorrente nella dichiarazione generale, chiedendo di sanare le carenze della documentazione ove possibile già in corso di seduta di gara oppure, in caso di impossibilità, assegnando al concorrente un termine massimo di giorni 5 (qualora il quinto giorno sia festivo il termine scadrà il giorno seguente non festivo) entro il quale il concorrente medesimo dovrà far pervenire la documentazione integrativa richiesta. In caso di inutile decorso di tale ultimo termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.**

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Società può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Società può inoltre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **18. OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica è composta da:

- **SEI RELAZIONI** descrittive dell'offerta tecnica riferita rispettivamente ai sub-criteri qualitativi T.1.1, T.1.2, T.1.3, T.2.1 T.2.3 e al criterio T.2.4.
- **IL CURRICULUM** del responsabile tecnico del servizio in riferimento al sub-criterio qualitativo T.2.2;
- **eventuali schede tecniche e/o documentazione grafica e/o fotografica** necessari a completare la descrizione dell'offerta tecnica, comunque nei limiti indicati nel documento di gara denominato "criteri e sub-criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi";
- **IL MODULO OFFERTA TECNICA**, fornito dalla Società unitamente alla documentazione di gara, compilato per formulare l'offerta tecnica in riferimento ai sub-criteri quantitativi (T.3.1 e T.3.2);
- in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento;
- l'eventuale dichiarazione con la quale il concorrente indica alla Società le informazioni contenute nella propria offerta che ritiene debbano essere escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione a terzi controinteressati poiché costituenti segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice, accompagnata necessariamente da copia dell'offerta prodotta dal concorrente con oscuramento delle informazioni di cui alla motivata e comprovata dichiarazione di cui al precedente capoverso.\*

**\*Si invita a prestare attenzione a quanto riportato nell'articolo rubricato "ACCESSO AGLI ATTI" in riferimento alla modalità di accesso agli atti, segreti tecnici o commerciali esclusi dal diritto di accesso, dati personali e/o ritenuti sensibili.**

La documentazione presentata dovrà necessariamente essere contenuta entro le dimensioni indicate nel documento di gara denominato “criteri e sub-criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi”.

La parte di relazione eccedente i limiti indicati potrà non essere presa in considerazione dalla Commissione al fine della valutazione dell'offerta tecnica.

Il contenuto della documentazione deve essere espresso in modo chiaro e comprensibile e comunque in modo tale da consentire alla Commissione di esprimere le opportune e necessarie considerazioni.

Non possono essere indicate più soluzioni tecniche fra loro alternative: in tal caso sarà presa in considerazione solamente la prima soluzione proposta in ordine di presentazione.

La documentazione presentata in lingua diversa dall'italiano e non accompagnata da traduzione giurata non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.

**Il contenuto dell'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche tecniche minime richieste dal Progetto e in particolare dal Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara**, nel rispetto del principio di equivalenza.

I criteri per i quali non venga fornita documentazione o la stessa non sia tale da consentire una ponderata valutazione, saranno valutati come non migliorativi rispetto ai requisiti minimi richiesti, che dovranno comunque essere rispettati in sede di esecuzione del contratto.

Fatte salve dichiarazioni generiche o non pertinenti con il servizio oggetto di gara, che non troveranno apprezzamento, tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica sarà valutato sia in sede di assegnazione dei punteggi di qualità sia in caso di verifica di offerta potenzialmente anomala, dovrà essere verificabile (l'aggiudicatario, su richiesta della Società, sarà tenuto a presentare ogni documento utile o necessario a tal fine), e costituirà vincolo contrattuale in caso di aggiudicazione.

**Tutte le soluzioni proposte nell'offerta tecnica sono comprese e compensate nei prezzi contrattuali, come determinati in base all'offerta economica presentata dal concorrente.**

La documentazione di cui si compone l'offerta tecnica deve essere **sottoscritta digitalmente**:

- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri in caso di operatore economico che partecipa singolarmente;
- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri della mandataria (o capogruppo) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti;
- da tutti gli operatori economici per mezzo del rispettivo legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti.

## **19. OFFERTA ECONOMICA**

L'**offerta economica** è formulata indicando il **ribasso percentuale offerto sulle prestazioni diverse dalla manodopera** (riga A del modulo offerta economica): tale ribasso sarà applicato a ogni singolo prezzo unitario di progetto al netto dei costi della manodopera.

Il ribasso percentuale offerto va indicato con un numero di decimali pari a tre. In caso di offerta espressa con un numero di decimali superiore a tre si procederà all'arrotondamento del terzo decimale sulla base del quarto come segue: in difetto se il quarto decimale è inferiore a 5, in eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a 5.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice, il concorrente è inoltre tenuto a indicare, a pena di esclusione, i **costi della manodopera** (riga B del modulo offerta economica) e gli **oneri aziendali**

**per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (riga F del modulo offerta economica): questi ultimi sono stimati dal concorrente in riferimento alla sicurezza nella propria struttura aziendale, sono inclusi e conteggiati nell'offerta economica e non sono i costi della sicurezza di euro 56.066,63 riconosciuti dalla Società. I predetti importi vanno indicati con due decimali.

I costi della sicurezza (riga D del modulo offerta economica) non sono soggetti a ribasso.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, fatta salva la possibilità per il concorrente – ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice - di indicare un importo diverso, anche inferiore, dimostrando che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da altri fattori che non comportano penalizzazioni per la manodopera. La Società si riserva di chiedere ogni elemento utile a tale dimostrazione, anche per tutte o per singole voci di elenco, nell'ambito o al di fuori dell'eventuale sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110 dello stesso Codice.

**L'offerta economica è punteggiata in base al ribasso complessivo** al lordo dei costi della manodopera indicati dal concorrente (riga C del modulo offerta economica), calcolato dal modulo offerta economica reso disponibile dalla Società.

Il modulo offerta economica reso disponibile dalla Società calcola, in base all'offerta formulata, l'importo contrattuale in caso di aggiudicazione (riga E del modulo offerta economica).

**Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.**

L'offerta economica deve essere **sottoscritta digitalmente**:

- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri in caso di operatore economico che partecipa singolarmente;
- dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri della mandataria (o capogruppo) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti;
- da tutti gli operatori economici per mezzo del rispettivo legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti.

**Si invita a prestare attenzione a quanto riportato nell'articolo rubricato "ACCESSO AGLI ATTI" in riferimento alla modalità di accesso agli atti, segreti tecnici o commerciali esclusi dal diritto di accesso, dati personali e/o ritenuti sensibili.**

## **20. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Codice con svolgimento in modalità telematica.

## 21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice.

Il punteggio complessivo ottenuto dal concorrente i-esimo risulterà dalla somma del punteggio ottenuto per la valutazione della qualità e del punteggio ottenuto per la valutazione del prezzo, su scala centesimale sulla base dei criteri e dei punteggi massimi di seguito riportati:

- fino a complessivi **punti 70** per la valutazione della **qualità**;
- fino a complessivi **punti 30** per la valutazione del **prezzo**.

La valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei relativi punteggi sarà operata da apposita commissione nominata dalla Società.

Per la formulazione dell'offerta da parte del concorrente e per le modalità di attribuzione dei punteggi da parte della commissione si rinvia a quanto indicato nel documento di gara denominato "criteri e sub-criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi". Nel caso due o più offerte ottengano lo stesso punteggio complessivo finale, verrà data prevalenza all'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio per la qualità; in caso di ulteriore parità si procederà a una gara a partiti segreti tra i rappresentanti presenti alla seduta pubblica di gara (fra di essi solo) dei concorrenti che abbiano presentato le "migliori offerte uguali" (anche uno solo di essi): dovranno presentare sul momento e nel tempo massimo di 30 minuti un'altra migliore offerta economica in busta chiusa. Se nessuno dei concorrenti che abbiano presentato le "migliori offerte uguali" risulterà presente alla seduta di gara si procederà tramite piattaforma telematica: la Società darà ad essi comunicazione di quanto sopra e gli interessati potranno presentare nel tempo massimo di 30 minuti un'altra migliore offerta economica sottoscritta digitalmente.

Colui che risulterà migliore offerente sarà dichiarato primo in graduatoria.

Ove coloro che hanno presentato "migliori offerte uguali" non presentino offerta migliorativa nei termini sopra indicati si procederà con estrazione a sorte.

Non sono ammesse offerte condizionate.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

La Società si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. In tal caso ai concorrenti non saranno riconosciute spese o rimborsi di alcun tipo.

La Società si riserva inoltre la facoltà di differire, revocare o annullare la presente gara, senza che per questo i concorrenti possano vantare diritti o pretese di alcun genere.

Il concorrente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 240 (duecentoquaranta) giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.

## 22. OFFERTE INAMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, del Codice, sono considerate inammissibili le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;

- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

## **23. OFFERTE NON CONVENIENTI O NON IDONEE**

Ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice, la Società può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## **24. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

### **24.1 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta di gara, che avverrà in forma pubblica nel giorno e luogo indicato dal bando, il seggio di gara procederà alla verifica della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- d) disporre le ammissioni dalle successive fasi di gara.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti all'indirizzo PEC che gli stessi avranno indicato in sede di offerta.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **24.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE**

La valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei relativi punteggi sarà operata da apposita commissione nominata dalla Società, nel rispetto e ai sensi dell'articolo 93 del Codice.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto indicato nel documento "criteri e sub-criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi".

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel documento "criteri e sub-criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi".

### **24.3 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Il seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche presentate, all'assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto indicato nel documento "criteri e sub-criteri di valutazione, documentazione ammissibile e modalità di assegnazione dei punteggi", alla somma dei punteggi assegnati a ciascun concorrente per le offerte tecniche e per le offerte economiche.

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata presentazione dell'offerta economica;
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

La Società si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che appaia anormalmente bassa, anche in base ai costi della manodopera dichiarati dal concorrente.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, avvalendosi, qualora lo ritenesse opportuno, della commissione giudicatrice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Le spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

La Società si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che appaia anormalmente bassa, anche in base ai costi della manodopera dichiarati dal concorrente.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, avvalendosi, qualora lo ritenesse opportuno, della commissione giudicatrice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicazione è disposta in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. Saranno oggetto di verifica l'assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice nonché il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Qualora in esito alle verifiche di cui sopra non risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, o in caso di mancata presentazione della documentazione necessaria alle verifiche dei requisiti prescritti dal presente disciplinare entro il termine di 15 giorni da quando ciascuna richiesta sarà ricevuta dal destinatario, termine prorogabile una sola volta per motivate



ragioni oggettive, la Società procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e all'aggiudicazione della medesima al concorrente che segue in graduatoria, alla segnalazione all'ANAC e a incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Trascorsi i termini previsti dall'articolo 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159 del 2011 dalla consultazione della Banca dati, la Società procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

La mancata presentazione della garanzia definitiva o ogni altro fatto che renda impossibile la stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario comporterà la possibilità per la Società di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, incamerare la garanzia provvisoria e segnalare il fatto, se del caso, alle Autorità competenti. In tal caso la Società procederà all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria in possesso dei requisiti richiesti.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Società, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18 del Codice, entro il termine che verrà indicato dalla Società una volta intervenuta l'aggiudicazione.

Il contratto è soggetto a imposta di bollo, applicata *una tantum* in proporzione al valore del contratto stesso ai sensi dell'articolo 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'allegato I.4 al medesimo D.Lgs. n. 36 del 2023. L'imposta di bollo, quantificata in **euro 250,00**, è assolta dall'Appaltatore al momento della stipula con modalità telematiche utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Società:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **28. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01", nel "Codice Etico", nonché ai valori e ai principi enunciati nel documento "Politica" di Autostrada del Brennero S.p.A..

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Società all'indirizzo [www.autobrennero.it](http://www.autobrennero.it)

## 29. ACCESSO AGLI ATTI

### 29.1 MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti da parte degli aventi diritto potrà avvenire mediante consultazione diretta dei documenti e delle informazioni resi disponibili dalla Società sulla **piattaforma telematica** nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del Codice e dalla ivi richiamata normativa in materia.

### 29.2 SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI ESCLUSI DAL DIRITTO DI ACCESSO

Il concorrente può indicare con separata dichiarazione le informazioni contenute nella propria offerta che ritiene debbano essere escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione a terzi controinteressati poiché costituenti **segreti tecnici o commerciali** ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice.

Detta dichiarazione dovrà contenere dettagliata ed esaustiva motivazione a comprova della non ostensibilità a terzi di tali informazioni e non potrà in alcun modo contenere affermazioni sommariamente generiche.

In mancanza di adeguata ed esaustiva giustificazione rimane salva la facoltà della Società di dare visibilità, nell'ambito dell'offerta prodotta dal concorrente, anche alle suddette informazioni nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36 del Codice.

Detta dichiarazione deve necessariamente essere accompagnata da **copia dell'offerta prodotta dal concorrente con oscuramento delle informazioni di cui alla motivata e comprovata dichiarazione** di cui al precedente capoverso.

In mancanza della dichiarazione e della copia dell'offerta di cui sopra, l'offerta del concorrente sarà considerata dalla Società completamente ostensibile in funzione dell'accesso agli atti di cui agli articoli 35 e 36 del Codice.

### 29.3 DATI PERSONALI E/O RITENUTI SENSIBILI

Tenuto conto che la Società provvederà, in ottemperanza alle disposizioni previste dal Codice in tema di accesso agli atti, a rendere disponibili agli aventi diritto i documenti richiamati all'articolo 36 del Codice relativi alla presente procedura di gara, ivi inclusi i documenti di offerta prodotti dal concorrente e caricati sulla piattaforma telematica, al fine di non procedere alla divulgazione a terzi di eventuali dati personali e/o ritenuti sensibili relativi ai soggetti facenti capo al concorrente, **il concorrente medesimo è invitato a non includere e/o indicare nella propria documentazione di offerta dati quali indirizzi di residenza, recapiti telefonici personali, documenti di identità, ecc.** Qualora il concorrente provveda ad allegare, oltre a quanto espressamente richiesto dalla Società, eventuale documentazione aggiuntiva non necessaria ai fini della gestione della gara, detta documentazione verrà resa disponibile agli aventi diritto nella forma in cui è stata presentata.

## 30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 31. TRATTAMENTO DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016)

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione e recepimento

nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da Regolamenti interni.

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento.

L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i seguenti recapiti: tel 0461 212611 - Fax 0461 234976 - email: [privacy@autobrennero.it](mailto:privacy@autobrennero.it)

Per l'Appaltatore il Titolare del trattamento è ....., con sede in ..... e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è ....., domiciliato in ..... e contattabile presso .....

La Società si riserva di fare applicare eventuali ulteriori misure di sicurezza al verificarsi di eventi critici.

Il trattamento di dati personali dei dipendenti dell'appaltatore ai fini della gestione degli accessi alle sedi potrà essere effettuato dalla Società in qualità di Responsabile dei dati ex articolo 28 GDPR, alla cui nomina provvederà il titolare dei dati.

PF/EB/dl